

Firenze, 18 settembre 2018

A tutte le Aziende della filiera vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 615/18 A/1 – Circolare n. 36/18

Oggetto: *documenti di accompagnamento comparto vitivinicolo- comunicazione.*

In riferimento a quanto già anticipato sulla circolare n. 35 del 18 settembre 2018, prot. 610/18, in occasione del Convegno di Montespertoli, è stato trattato anche l'argomento dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli in sede nazionale ed europea, con particolare riferimento al cosiddetto MVV-E (MVV elettronico). L'impiego dell'MVV-E, è attualmente previsto sotto forma volontaria finalizzata ad un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione documenti di accompagnamento, in attesa che ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda linea, del Decreto 2 luglio 2013, il Capo Dipartimento dell'ICQRF, **decida quando esso verrà emesso esclusivamente in modalità telematica. Da quando decorrerà l'obbligo dell'emissione esclusiva dell'MVV-E saranno eventualmente individuati i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti MVV cartacei.**

I documenti di accompagnamento vitivinicoli sono disciplinati dal Reg. U.E. n. 1308/2013, all'art. 147 che recita: *"i prodotto del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto"* e dall'art. 8 del Regolamento U.E. n. 2018/273 che recita: *"ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato fra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori ed i rivenditori a minuto, è scortato da un documento di accompagnamento"*.

1) DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTI IN AMBITO U.E.

- a) prodotti soggetti ad accisa:** *il documento amministrativo elettronico (e-AD), oppure il documento di accompagnamento semplificato (DAS);*
- b) per i "piccoli produttori" e per i prodotti non soggetti ad accisa:**
- **documento MVV cartaceo convalidato** *(che potrà essere utilizzato fino al 31/12/2020). Per l'emissione e la convalida dei documenti in modalità cartacea ci si deve rifare alle disposizioni contenute dal D.M. n. 7490 del 2 luglio 2013 ben noto a chi già utilizza l'MVV cartaceo;*
 - **documento MVV-E** *con copia stampata del documento amministrativo elettronico che riporti il codice di riferimento amministrativo specifico (codice MVV);*

2) DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTI IN AMBITO NAZIONALE

Per i prodotti vitivinicoli sfusi, (oltre al documento e-AD per i prodotti soggetti ad accise ed a tal proposito si ricorda che il vino in Italia ha accise pari a zero), sono in vigore:

- **documento MVV cartaceo convalidato** (che potrà essere utilizzato fino al 31/12/2020);
- **modello IT solo se vidimato inizialmente prima del 31/12/2016;**
- **documento MVV ELETTRONICO - MVV-E;**

per quanto attiene all'accompagnamento dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) si rimanda a quanto già comunicato nella circolare n. 35 del 18 settembre 2018 prot. 610/18.

- DOCUMENTO MVV ELETTRONICO (MVV-E)

Come anticipato, l'impiego dell'MVV-E, è attualmente previsto sottoforma volontaria, finalizzata ad un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione documenti di accompagnamento, in attesa che ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda linea del Decreto 2 luglio 2013, venga fissata dal Capo Dipartimento dell'ICQRF, la data in cui esso venga emesso esclusivamente in modalità telematica.

Da quando decorrerà l'obbligo dell'emissione esclusiva dell'MVV-E saranno eventualmente individuati i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti MVV cartacei.

Fino a tale data continueranno a poter essere utilizzati tutti i documenti giù in uso e valgono ancora le indicazioni fornite dalla Circolare n. 11289 del 26 luglio 2013, alle quali si aggiunge la possibilità di utilizzare l'MVV-E sia per prodotti sfusi che confezionati secondo le modalità indicate nel D.D. 13/04/2018, entrambi consultabili ai seguenti link: <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Prot-n-11289.pdf> e <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/DecretoDipartimentaleMVV E 13 4 2018 .pdf> ricordando che per il "modello IT" vale quanto riportato dalla nota dell'ICQRF n. 16103 del 29/12/2016 consultabile al seguente link http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/nota_documenti_MODELLO_IT_29_12_2016.pdf e che per i documenti MVV cartacei è ancor valida la convalida tramite PEC.

Il documento MVV-E è oggi compilabile attraverso una funzione specifica presente sul SIAN, integrata nel registro telematico. *La compilazione dell'MVV-E, sul SIAN, sarà in futuro fruibile anche per coloro che, pur non essendo soggetti all'obbligo della tenuta del registro dematerializzato, ma soggetti all'obbligo dell'MVV-E (da quando verrà stabilita la sua obbligatorietà) vorranno compilarlo su tale piattaforma informatica.*

Non è prevista una tempistica particolare per la compilazione, convalida ed emissione dell'MVV-E, ma essendo obbligatorio inserire, prima della chiusura, data ed ora di partenza, si raccomanda la massima attenzione, in quanto, una volta convalidato il documento elettronico non sarà più modificabile. Qualora, la partenza differisse anche di una sola ora sia in anticipo che in ritardo, senza voler considerare un eventuale cambio di data, essendo il documento non modificabile andrà

annullato e ricompilato un nuovo documento. Ovviamente, l'ora di partenza non può essere antecedente all'ora di validazione.

Una volta stampato, come detto, l'MVV-E non è più modificabile ed esso sarà identificato da: un numero di riferimento univo (codice MVV) costituito dalle lettere maiuscole MVV-E, dal codice ICQRF dello stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo e dall'anno di riferimento, nonché dalla marca temporale, attribuita in fase di validazione e costituita dalla data di validazione, seguita dall'ora di validazione e da un progressivo numerico di 10 cifre.

Una rilevante novità introdotta dal Decreto sull'MVV-E, è costituita dalla possibilità di utilizzare l'MVV-E come **CERTIFICAZIONE**. Infatti esso può essere utilizzato come:

- **certificato di origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della D.O.P. o della I.G.P.** di cui all'art. 11, comma 1, del Regolamento;
- **certificazione per l'esportazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del Regolamento.**

La funzionalità telematica rende disponibile la certificazione in 6 lingue (italiano, inglese tedesco, francese, spagnolo e cinese) ed essa è riportata nell'allegato, sezione 3, del D.D.. La certificazione non è obbligatoria, ma essa può essere richiesta dal paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici de Consorzio sono a disposizione. Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

